

dall'onorevole relatore. Secondo me, nell'articolo primo vi è il principio che regge tutta quanta la legge, ed è espresso con queste parole: « lasciti o donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio. »

Il concetto fondamentale della legge è quindi esclusivamente quello di impedire la manomorta, o almeno di limitarla.

Ora, gli acquisti di zone per la costruzione di strade non costituiscono un aumento di patrimonio, quindi non richiedono l'applicazione della legge.

Tali acquisti vanno ad aumentare non il patrimonio della Provincia o del Comune, ma il demanio comunale, che non è patrimonio.

Ad ogni modo, ha detto benissimo l'onorevole Clementini, siccome si tratta di una esplicazione del concetto informatore della legge, essa potrà trovare la sua applicazione nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

Papa. Lo scopo del nostro emendamento era quello di eliminare ogni dubbio in proposito. Ora, in seguito alle formali assicurazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, che dà all'articolo primo del disegno di legge una interpretazione, la quale esclude che la legge sia applicata agli acquisti di zone stradali, e poichè lo stesso guardasigilli ha dichiarato che, nel regolamento, terrà conto del concetto espresso nel nostro emendamento, aderendo alle giuste osservazioni dell'onorevole ministro, dichiaro che ne prendo atto, e ritiro l'emendamento anche a nome dei miei colleghi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo 2 s'intenderà approvato.

(È approvato).

« Art. 3. I decreti del Prefetto emessi a forma degli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi; possono essere impugnati soltanto con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato la quale pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti.

« La decisione della Sezione IV si estende anche al merito.

« Il decreto del Prefetto è pubblicato nel Bollettino degli annunci legali per la Provincia.

« Decorso il termine per il ricorso delle

parti, il Ministro dell'interno, può, entro sei mesi deferire i decreti prefettizi alla Sezione IV che decide nel modo indicato nei ricorsi. »

(È approvato).

« Art. 4. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1896. »

(È approvato).

Si procederà in seguito alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge.

Seguito della discussione del bilancio di agricoltura e commercio.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Quantunque io sia iscritto nella discussione generale, pure dichiaro subito che abbandono tutte le generalità per fermarmi a considerare un argomento solo che si riferisce a questo bilancio.

Lo potrei fare forse nella discussione dei capitoli, ma temerei, durante quella sfilata, d'aver meno benevola l'attenzione dell'onorevole ministro.

Mi limito ad un'osservazione modestissima, che riguarda la legge sulla verifica dei pesi e misure del 20 luglio 1890.

Che quella legge sia suscettibile di alcune riforme, lo prova il nuovo disegno di legge, presentato dal ministro dell'agricoltura onorevole Boselli in unione al ministro delle finanze, onorevole Sonnino, nel 1894, ma quel disegno di legge mirava ad introdurre modificazioni puramente fiscali.

Ora io credo, a prescindere da parecchi inconvenienti che presenta la legge, quale è in vigore, che siano erronei i criteri essenziali, che sono presi a base della tassazione.

Essi sono due: 1° la produzione e la vendita all'ingrosso ed al minuto; 2° la densità della popolazione.

Dissi che sono erronei, ma dirò forse meglio, che sono empirici, e danno luogo